Così le operazioni societarie fiscalmente concordate. Mentre in Italia l'interpello fatica

Lussemburgo, ruling a tappeto

Accordi con imprese su ammortamenti, fusioni, perdite

DI STEFANO LOCONTE ED ERNESTO SELLITTO

uling ad ampio raggio per le imprese in Lussemburgo. Al centro dell'inchiesta lussemburghese (ribattezzata «LuxLeas», si veda *ItaliaOggi* del 7 novembre scorso) i cosiddetti «advanced tax ruling», uno strumento previsto dalle normative internazionali, che, in applicazione del principio di certezza del diritto, permette di conoscere in anticipo le imposte da pagare e ottenere garanzie da parte delle amministrazioni finanziarie circa la correttezza dell'operato del contribuente e la futura insindacabilità dell'operazione posta in essere. İ ruling lussemburghesi spaziano dal trasferimento di attività di private banking con problemi di valutazione dell'avviamento, ai metodi di determinazione dell'ammortamento di alcuni asset e al loro valore di carico, alla fusione tra istituti di credito e alla valorizzazione di alcuni beni immateriali, al

riporto delle perdite, alle problematiche connesse a una particolare fusione industriale e alla rivalutazione dei valori di carico di beni immateriali.

Ma quello che dovrebbe essere uno strumento per facilitare i rapporti tra contribuente ed Erario, può, come sembra, poter emergere dal caso del Lussemburgo, trasformarsi in uno strumento che rischia di violare i meccanismi di ripartizione delle imposte all'interno dell'Unione europea.

In sostanza, secondo un tacito accordo (poi formalizzato in un ru-

ling), le multinazionali e gli istituti di credito spostano in un Paese ingenti flussi finanziari (miliardi di euro) ottenendo come contropartita un trattamento tributario «di favore». Il tutto (oltre che con evidenti risparmi di imposta) a discapito dei Paesi di origine di queste società che devono così rinunciare all'entrate derivanti dal trasferimento



ex premier lussemburghese e presidente della Commissione Ue

di questi asset in quello che diventa un vero e proprio paradiso fiscale.

Analizzando quanto posto in essere da società lussemburghesi, facenti parte di gruppi industriali o finanziari italiani, traspare che l'operatività di questi ruling è davvero molto ampia e che l'oggetto di questi particolari accordi sono diverse e varie

Disponibile anche on line sul sito www.classabbonamenti.com

operazioni societarie. Se ne deduce però che, oltre a una eventuale «convenienza fiscale», la possibilità di poter ricorre ad un meccanismo di pianificazione fiscale possa essere (o meglio sia) una delle esigenze principali di chi intende investire in un determinato Paese al fine di sviluppare il proprio

Si tratta, spesso, di operazioni societarie di natura straordinaria rispetto alle quali la certezza di aver operato in modo corretto e di essere, quindi, al riparo da eventuali futuri accertamenti è di fonda-

mentale importanza. Se poi a tutto questo si aggiunge il fatto di poter operare avendo prestabilito il costo fiscale dell'operazione (soprattutto se questo costo è molto basso),

il gioco è fatto. Un uso non distorto di queste forme di accordi «tributa-ri» (peraltro previsti in molte legislazioni) deve, pertanto, essere sicuramente valoriz

zato ed incentivato. Un modello simile è previsto peraltro anche nell'ordinamento tributario italiano. Esso prevede infatti l'istituto dell'interpello che altro non è che un'istanza rivolta dal contribuente all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chia-rimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali. In altre parole un tax ruling, di cui esistono quattro tipologie: l'interpello ordinario, quello sulle società estere controlla-te – Cfc – quello antielusivo e quello disapplicativo. Nonostante ciò lo strumento non si è mai dimostrato efficace, a causa della sua complessità operativa, sballottato tra la poca certezza del diritto, le mutevoli interpretazioni dell'Agenzia delle entrate e la tempistica per ottenere le risposte, spesso incompatibile con le esigenze del business.



I NUOVI BILANCI EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLE NUOVE REGOLE DA APPLICARE SUI BILANCI D'ESERCIZIO 2014 La capacità di ammortamento La cancellazione dei crediti Il nuovo rendiconto finanziario La percentuale di completamento I criteri per le svalutazioni In collaborazione con Grant Thornton An instinct for growth